

**PROPOSTA DI LEGGE PISAPIA ED ALTRI; FANFANI ED ALTRI:
SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA
PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI TRE ANNI
(APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E
MODIFICATO DAL SENATO) (3323-3386-B)**

(A.C. 3323 - Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Sopprimerlo.

5. 7. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere revocata con le seguenti: è revocata.

5. 8. Lussana, Martinelli.

Sopprimerlo.

7. 17. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: che dispone fino a: congiuntamente con le seguenti: di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 1, devono essere.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera a), con la seguente:

a) obbligo di presentazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal

magistrato competente. Nel fissare i giorni e l'orario di presentazione si deve tener conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;

alla lettera b), sostituire le parole da: al condannato è imposto fino a: esigenze di controllo o con le seguenti: obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato svolge la propria attività lavorativa. Qualora la permanenza in tali luoghi non garantisca adeguatamente, per la personalità del soggetto e per le condizioni ambientali, le esigenze di controllo e.

sostituire la lettera c), con la seguente:

c) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

7. 2. Pisapia.

(A.C. 3323 - Sezione 2)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3323 – Sezione 3)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3323 – Sezione 4)**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Sospensione condizionata dell'esecuzione di tre anni di pena detentiva).

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di chi sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge.

4. La sospensione dell'esecuzione della pena non impedisce la presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tale fine depositate e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha formulato la sua decisione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Sospensione condizionata dell'esecuzione di tre anni di pena detentiva).

Sopprimerlo.

1. 25. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: almeno un quarto fino alla fine del comma con le seguenti: almeno la metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

Conseguentemente:

al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. La sospensione non si applica:

1) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

2) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108;

3) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza partico-

lare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

4) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;

5) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato;

alla rubrica, sostituire le parole: di tre anni di *con le seguenti:* della parte finale della.

sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 2. Fanfani.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto *con le seguenti:* due terzi.

1. 6. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto *con le seguenti:* metà.

1. 8. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: un quarto *con le seguenti:* tre quarti.

1. 4. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: un quarto *con le seguenti:* due terzi.

1. 5. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: un quarto *con le seguenti:* metà.

1. 7. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: inflitta *fino alla fine del comma con le*

seguinti: , la parte residua di pena è sospesa nel limite di tre anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

Conseguentemente:

al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La sospensione non si applica:

1) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

2) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108;

3) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

4) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;

5) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato;

al comma 4, sostituire le parole da: e non preclude *fino alla fine del comma con le seguenti:* da quella prevista dal comma 1 e non preclude la decisione sulle istanze già depositate;

sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 3. Pisapia.

Al comma 1, dopo la parola: inflitta *aggiungere le seguenti:* con sentenza passata in giudicato.

1. 9. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, dopo la parola: inflitta aggiungere le seguenti: , che ha tenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e

1. 10. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, dopo la parola: inflitta aggiungere le seguenti: , che ha dato prova di un concreto recupero sociale e.

1. 11. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due mesi.

1. 12. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro mesi.

1. 13. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei mesi.

1. 14. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

1. 15. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

1. 16. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: può essere sospesa.

1. 35. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

1. 17. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che la misura in esame contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

1. 18. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che il condannato abbia dato prova di un effettivo recupero sociale.

1. 19. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che non vi sia stata condanna per il reato di omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale.

1. 26. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che non vi sia stata condanna per il reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale.

1. 27. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che non vi sia stata condanna per i reati commessi contro la persona se commessi in concorso con reati contro il patrimonio.

1. 28. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che non vi sia stata condanna per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

1. 29. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva inflitta.

1. 30. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato due terzi della pena detentiva inflitta.

1. 31. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno metà della pena detentiva inflitta.

1. 32. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato metà della pena detentiva inflitta.

1. 33. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , tenendo conto fino alla fine del comma.

1. 34. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1. 20. Lussana, Martinelli.

Al comma 3, dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: di coloro ai quali sono stati concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici penitenziari di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e.

1. 21. Lussana, Martinelli.

Al comma 3, dopo le parole: nei confronti di chi aggiungere le seguenti: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, o.

1. 39. Lussana, Martinelli.

Al comma 3, dopo le parole: nei confronti di chi aggiungere le seguenti: sia stato sottoposto, nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, o.

1. 38. Lussana, Martinelli.

Al comma 3, dopo le parole: nei confronti di chi aggiungere le seguenti: sia stato sottoposto, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, o.

1. 37. Lussana, Martinelli.

Al comma 3, dopo le parole: nei confronti di chi aggiungere le seguenti: sia stato sottoposto, nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, o.

1. 36. Lussana, Martinelli.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 14-bis aggiungere le seguenti: o al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2,

1. 40. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione.

1. 22. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la persona condannata vi abbia rinunciato.

1. 23. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

1. 42. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la pena irrogata è stata patteggiata.

1. 41. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la persona è stata condannata a seguito di giudizio immediato.

1. 43. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la persona è stata condannata a seguito di giudizio abbreviato.

1. 44. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando

il magistrato di sorveglianza accerti che il condannato non abbia dato prova di un effettivo recupero sociale.

1. 45. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la persona condannata sia stata dichiarata recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.

1. 46. Lussana, Martinelli.

Sopprimere il comma 4.

1. 24. Lussana, Martinelli.

(A.C. 3323 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Esclusioni oggettive).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Esclusioni oggettive).

Sopprimerlo.

2. 1. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui

all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 2. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. 3. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) associazioni con finalità di terrorismo internazionale, di cui all'articolo 270-*ter* del codice penale;

c) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

d) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 4. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si

applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) guerra civile, di cui all'articolo 286 del codice penale;

d) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'ar-

ticolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 5. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) banda armata, di cui all'articolo 306 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 6. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) peculato, di cui all'articolo 314 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 7. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) concussione, di cui all'articolo 317 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqüies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 8. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si

applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) corruzione per atto d'ufficio, di cui all'articolo 318 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqüies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'ar-

articolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 9. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) abuso d'ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 10. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) evasione, di cui all'articolo 385 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 11. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 12. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) devastazione, saccheggio e strage, di cui agli articoli 419 e 422 del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 13. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 14. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) naufragio, sommersione o disastro aereo, di cui all'articolo 428 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 15. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) disastro ferroviario, di cui all'articolo 430 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 16. Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) attentati alla sicurezza dei trasporti, di cui all'articolo 432 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;